

CAPO VI

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 27 - Disciplina delle adunanze.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello Statuto il Presidente del Consiglio comunale ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari.
2. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
3. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
4. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza sarà assunta dal Sindaco.
6. Il Presidente non può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, l'allontanamento della minoranza.

Art. 28 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.

1. Poiché, in via generale, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, dell'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.
Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.


Art. 29 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di Statuto.
3. Nel caso in cui Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, è sostituito in via temporanea da un componente del consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.
4. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.

5. Il Segretario redige i processi verbali delle deliberazioni, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

Art. 30 - Scrutatori - nomina - funzioni.

1. All'inizio di ciascuna seduta in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri, due di maggioranza ed uno di minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatore, con il compito di assisterlo nella verifica della validità delle schede, nel conteggio dei voti, nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.



CAPO VII

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 31 - Dei posti e degli interventi.

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non ha richiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

Art. 32 - Ordine dei lavori - sedute deserte - verifica numero legale.

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea.
4. In caso di richiesta di verifica del numero legale, il Presidente può attendere dieci minuti prima di procedere all'appello nominale. Il Presidente se constata la mancanza del numero legale per la validità della seduta, dichiara sciolta la seduta stessa e ne fa dare atto a verbale, con l'indicazione dei presenti e degli assenti.
5. La seduta successiva potrà essere di seconda convocazione per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati nella seduta in cui è mancato il numero legale.

Art. 33 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

Art. 34 - Comportamento dei Consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno. Tale diritto va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama formalmente e dispone l'iscrizione a verbale del richiamo. Dopo un secondo formale richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere, nella medesima seduta, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente interdice la parola al Consigliere fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
3. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e, quindi, dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini, che si renda responsabile di atti oltraggiosi, che passi alle vie di fatto. La proposta viene messa ai voti senza discussione.

Art. 35 - Esercizio del mandato elettivo – decadenza.

1. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Le giustificazioni delle assenze dovranno essere date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono a sessioni ordinarie e straordinarie per tre volte senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
4. Per la eventuale dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga.

Art. 36 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, che si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 37 - Pregiudiziali e sospensive.


- La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
 3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
 4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 38 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere.

1. L'eventuale Assessore non Consigliere di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 39 - Adunanze consiliari aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, se costituita, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come soprainvitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.



CAPO VIII

DELLA VOTAZIONE E DELLA DISCUSSIONE

Art. 40 - Sistemi di votazione e computo della maggioranza – immediata eseguibilità delle deliberazioni.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto, mediante schede da deporsi in apposita urna. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge o lo Statuto prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è costituita da quel numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
4. Se non si raggiunge la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si procede, in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge o lo Statuto dispongano diversamente.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non è approvato né respinto; esso è solo inefficace e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.
7. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
8. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.
9. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 41 - Discussione – norme generali – svolgimento e durata degli interventi, dichiarazione di

1. Relatori delle proposte di deliberazione e degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno sono, di regola, il Sindaco e gli Assessori per la Giunta ed i Consiglieri per quelli da loro proposti.
2. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, devono preventivamente informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di tre minuti.
3. I Consiglieri si iscrivono a parlare, su invito del Presidente, prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
5. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine di prenotazione, fatta salva la facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

6. I Consiglieri iscritti a parlare che non si trovano in aula al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di intervenire.
7. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione dandone comunicazione al Presidente.
8. I Consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per le dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.
9. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove ciò avvenga, il Presidente deve intervenire togliendo loro la parola e consentendo al Consigliere iscritto a parlare di continuare nel suo intervento.
10. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
11. Ogni intervento deve riguardare unicamente ed esclusivamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
12. Nessun intervento può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva. La durata degli interventi dei Consiglieri nella discussione di ogni singolo argomento sottoposto all'esame dell'assemblea non può eccedere i cinque minuti. La lettura di un intervento non può, in ogni caso eccedere la stessa durata temporale. Il documento, debitamente sottoscritto, va consegnato al Segretario comunale per l'acquisizione a verbale.
13. La durata degli interventi dei Consiglieri per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno non può eccedere i tre minuti..
14. E' riconosciuto il diritto di replica sugli argomenti posti all'ordine del giorno al Sindaco o ad un membro dell'esecutivo o al Consigliere che ha svolto le funzioni di relatore, per una durata non eccedente i tre minuti.
15. E' a discrezione del presidente del Consiglio concedere una breve contro replica al solo Consigliere interessato per una durata non eccedente i tre minuti.
16. Qualora il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
17. A conclusione della discussione può prendere la parola per dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio e del proprio gruppo, un solo Consigliere per gruppo. Può prendere, altresì, la parola per dichiarazione di voto il Consigliere che intenda esprimere un voto difforme da quello del gruppo di appartenenza. Il tempo concesso per la dichiarazione di voto non può, in ogni caso, superare, per ciascun Consigliere, i tre minuti.
18. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al Bilancio Preventivo, al Rendiconto, ai Regolamenti ed ai Piani Regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio dell'altra seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
19. La discussione si conclude con la votazione. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto. salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 42 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente, sentiti i capigruppo.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

Art. 43 - Mozioni d'ordine

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.



CAPO IX

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 44 - Verbali delle sedute - Contenuto e firma.

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale. Devono riportare oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, sinteticamente i punti principali delle discussioni.
2. I verbali devono indicare l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti e dei Consiglieri assenti, il nominativo degli scrutatori, l'annotazione del numero dei voti favorevoli, contrari e degli astenuti su ogni proposta
3. Nei verbali deve infine constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di proprie dichiarazioni; in tal caso l'interessato dovrà dettare integralmente al Segretario il testo della dichiarazione o presentarlo per iscritto, debitamente firmato, per l'acquisizione a verbale. Ogni Consigliere ha diritto che a verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
5. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 45 - Approvazione dei verbali della seduta precedente.

1. I processi verbali delle deliberazioni sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro pubblicazione all'albo pretorio. I verbali vengono messi a disposizione dei Consiglieri insieme agli atti della seduta.
2. Il Presidente dà lettura dei processi verbali delle deliberazioni della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare eventuali osservazioni. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letti i verbali già depositati a disposizione dei Consiglieri.
3. Se nessuno si pronuncia si procede alla votazione per alzata di mano.
4. Sui processi verbali delle deliberazioni non è concessa la parola se non per introdurre rettifiche.
5. Nel formulare proposte di rettifica non è ammesso, in alcun modo, rientrare nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà la proposta di rettifica viene posta in votazione per alzata di mano. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel relativo verbale di deliberazione e dell'integrazione si fa richiamo, mediante apposita annotazione, sottoscritta dal Segretario comunale, a margine o in calce, nel verbale di deliberazione cui si riferisce la modifica.
6. L'approvazione dei processi verbali delle deliberazioni ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 1, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 46 - Comunicazione delle decisioni del Consiglio.

1. Il Responsabile dell'Area amministrativa I dovrà comunicare le decisioni adottate dal

Consiglio Comunale ai responsabili di Area contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

2. Lo stesso Responsabile trasmetterà, entro tre giorni, ai Responsabili di area competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.



CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative alla interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio che decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere all'unanimità le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori, sottopone al Consiglio la questione. Il Consiglio comunale decide in merito a maggioranza.

Art. 48 - Diffusione del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, e s. m. i., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del Responsabile dell'Area amministrativa I sarà trasmesso ai Consiglieri comunali in carica, nonché a tutti i responsabili di Area.

Art. 49 - Casi non previsti nel presente regolamento - rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi, lo Statuto comunale, gli usi e le consuetudini locali se e in quanto applicabili.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme legislative vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento si applica la normativa sopraordinata.

Art. 50 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti norme regolamentari che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.